Sent. n. 118/2026 pubbl. il 16/11/2026
Cron. n. : 4100/2026
Rep. n. 231/2026 del 16/11/2026

P.U. 115-1/2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

Il Giudice Delegato

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato il 18.05.2026 da

Matteo Achenza, c.f. CHNMTT90T22B354L, difeso, giusta procura alle liti in atti, e rappresentato dall'avv. Patrizia Francesca Orsini, con il supporto dell'*advisor* dott.ssa Maria Laura Cugurullo e con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Federico Giarrizzo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso del 18.05.2026, Matteo Achenza ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Il ricorrente ha esposto di essere debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, essendo titolare della ditta individuale "Mangiogiusto di Matteo Achenza", iscritta presso la CCIAA di Cagliari-Oristano, cessata di fatto in data 28.02.2023 ma non cancellata dal registro delle imprese.

Il ricorrente ha precisato che a) l'attività di ristorazione, avviata nel 2016, non è più operante; b) attualmente svolge attività di lavoro autonomo nel settore della mediazione creditizia, con un compenso medio netto mensile di circa 2.000,00 €, a fronte di spese di mantenimento stimate in 1.455,00 € mensili; c) le cause dell'indebitamento sono da attribuire alla crisi dell'attività di ristorazione, fortemente colpita dalla pandemia da Covid-19, e alla conseguente chiusura di fatto dell'attività intervenuta nel febbraio 2023.

In data 27.5.2026 il ricorrente ha depositato istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII, allegando la sussistenza a) del *fumus boni juris*, rappresentato da quanto dedotto nel ricorso e nella relazione di Concordato Minore e dalla Attestazione dell'O.C.C., nonché dalla documentazione prodotta e b) del *periculum in mora*, esponendo che, a seguito del pignoramento presso terzi subìto, "*non può disporre delle somme depositate sul conto corrente neanche per le proprie esigenze di vita quotidiana, con conseguente ulteriore indebitamento*".

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

Con decreto del 13.7.2026 il Tribunale ha concesso, per la durata di 120 giorni, le seguenti misure protettive: "*sospensione di tutte le azioni esecutive individuali o cautelari e, segnatamente, del pignoramento presso terzi (n. 02584202600002962/001), promosso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, fermo il vincolo sulle somme già pignorate, che tuttavia non potranno essere assegnate al creditore fino alla definizione della procedure concordataria (con la precisazione che, in caso di omologazione del concordato, le predette somme saranno attratte all'attivo concordatario e distribuite in ragione della proposta concordataria); - divieto verso UNOENERGY S.p.A., e ogni altro soggetto legittimato, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore; - divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati*".

Con decreto del 17.07.2026, rilevata la nota depositata in data 09.07.2026 da Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, con la quale era stato rappresentato un credito maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso, il Giudice ha invitato il ricorrente a prendere posizione sulla predetta precisazione, eventualmente rettificando il piano e la proposta concordataria.

Con memoria integrativa tempestivamente depositata in data 12.08.2026, il ricorrente, con l'assistenza dell'avv. Patrizia Francesca Orsini e dell'advisor dott.ssa Maria Laura Cugurullo, ha preso posizione sulle precisazioni di credito intervenute, rettificando il piano e la proposta concordataria, fermo restando l'ammontare complessivamente destinato ai creditori.

L'O.C.C., con integrazione alla relazione particolareggiata depositata in data 20.08.2026 ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. 14 del 2019, ha aggiornato il passivo e ha attestato la fattibilità del piano e della proposta rettificati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

B) Sotto il profilo passivo, l'esposizione debitoria complessiva risulta aggiornata in € 465.526,69, di cui 457.439,00 € per debiti (fornitori, inclusa la consulente del lavoro, 40.753,18 €; dipendenti 17.904,72 €; debiti tributari, previdenziali e altri enti 211.926,27 €; banche 186.854,83 €) e 8.087,69 € per oneri di procedura (O.C.C., advisor, legale, fondo spese).

La proposta rettificata, di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, conferma l'impianto della proposta originaria e prevede il pagamento di: il 100% dei crediti in prededuzione (O.C.C. e fondo spese); il 100% dei crediti dei lavoratori dipendenti (privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.); il 100% del credito dell'advisor e del legale della procedura (privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.); il 50% del credito del consulente del lavoro (privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.); il 20% dei crediti privilegiati di grado 1 (art. 2778 c.c.); il 15% dei crediti privilegiati di grado 8 e il 10% dei crediti privilegiati di gradi 18, 19 e 20 (art. 2752 c.c.); il 5% dei crediti chirografari; per la classe F (creditori titolari di garanzie prestate da terzi, di formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 74, comma3, d.lgs. 14 del

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

2019), il 6,60% dei crediti chirografari garantiti e il 21% dei crediti privilegiati ex art. 1203 c.c. vantati dal Fondo di garanzia MCC.

Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, per complessivi € 76.870,03, sono costituite: (i) dalle somme rivenienti dalla liquidazione dei beni residui dell'attività (€ 4.918,03), destinate al pagamento integrale delle prededuzioni e, per la residua parte, dei crediti dei dipendenti; (ii) dall'apporto mensile del ricorrente e dei genitori, Antonello Achenza e Noemi Melis, nella forma di rate mensili secondo i gradi di privilegio; (iii) dall'accantonamento di sette mensilità per il pagamento dei creditori chirografari.

Il Gestore ha valutato la proposta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, in considerazione dell'assenza di patrimonio immobiliare e mobiliare di valore in capo al debitore e della circostanza che l'apporto di finanza esterna dei genitori (28.199,64 €), condizionato all'omologazione della proposta, verrebbe integralmente meno in caso di liquidazione controllata. Quanto alla falcidia dei crediti privilegiati, l'O.C.C. ha attestato che il soddisfacimento proposto risulta non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, non disponendo il debitore di beni sui quali le cause di prelazione possano utilmente esercitarsi, in conformità all'art. 75, comma 2, d.lgs. 14 del 2019.

Ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 14 del 2019, comma 2: "*Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*".

Nel caso di specie, essendo l'attività imprenditoriale cessata di fatto, il concordato minore è stato proposto ai sensi del comma 2 citato, con apporto di finanza esterna da parte dei genitori del debitore, che incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile, in assenza di cespiti patrimoniali utilmente liquidabili. Sotto quest'ultimo aspetto, con memoria depositata in data 15.10.2026, il ricorrente e ha esposto che, nelle more della fase procedimentale e, dunque, in pendenza del procedimento volto all'approvazione della proposta concordataria, in data 29.9.2026, il creditore BCC Gestione Crediti S.p.A., agendo per conto della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari S.C., ha ottenuto e notificato decreto ingiuntivo, non soltanto nei confronti del debitore istante, ma anche nei confronti dei signori Antonello Achenza e Noemi Melis, quali fideiussori e proprietari di un immobile adibito a principale abitazione familiare, già gravata da ipoteca volontaria di primo grado iscritta per 160.000,00 euro in favore del Banco di Sardegna S.p.A. Tanto rappresentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre che le misure protettive e cautelari già concesse si estendano anche nei confronti dei signori Antonello Achenza e Noemi Melis, quali garanti fideiussori e apportatori della finanza esterna posta a fondamento della proposta di concordato minore, con conseguente divieto per i

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul loro patrimonio, nella misura in cui tali iniziative risultino suscettibili di compromettere l'esecuzione della proposta e il buon esito della procedura.

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 14 del 2019: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*".

Ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. 14 del 2019, la relazione particolareggiata dell'O.C.C. comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

La documentazione prodotta dal ricorrente ed esaminata dall'O.C.C. soddisfa sostanzialmente il disposto dell'art. 75, d.lgs. 14 del 2019, e la relazione dell'O.C.C., come integrata in data 20.08.2026, risulta coerente con il disposto dell'art. 76, d.lgs. 14 del 2019.

C) Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, con decreto del 31.8.2026 l'intestato Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore di Matteo Achenza e ha disposto procedersi alla comunicazione ai creditori del piano e della proposta, assegnando loro termine per il voto, nonché termine all'Organismo di composizione della crisi per il deposito di relazione sull'esito del voto.

In data 5.11.2026, l'O.C.C. ha depositato la prescritta relazione, dando atto che "*la proposta di concordato minore risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 333.359,07 che rappresenta la maggioranza (75,84%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 439.534,28), mentre non hanno diritto al voto € 25.992,41 in quanto crediti muniti di privilegio dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento; la maggioranza dei crediti ammessi al voto è inoltre raggiunta nella totalità delle classi, come da tabella allegata alla presente*".

Orbene, ai sensi dell'art. 80, comma I, d.lgs. 14 del 2019 "*Il giudice verificati l'ammissibilità e fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione*".

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

In ordine alle misure protettive concesse, la domanda del ricorrente, depositata in data 15.10.2026, volta ad estendere quest'ultime anche ai sig.ri Antonello Achenza e Noemi Melis, deve intendersi assorbita dalla presente sentenza. Nel ricorso depositato il 18.05.2026 il debitore ha chiesto espressamente all'intestato Tribunale "*che, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con riferimento ai debiti di cui alla classe F del presente concordato minore, i garanti personali, nella fattispecie i genitori del proponente, fideiussori delle obbligazioni incluse nel piano, stante la loro co-partecipazione al piano e messa a disposizione di maggiori risorse esterne nell'interesse del creditore menzionato, siano liberati da ogni obbligazione residua derivante dalle garanzie prestate*".

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, CCII, "*Il concordato minore non pregiudica i limiti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto*". Ebbene, nel caso in esame, la proposta del debitore prevede che il piano si estenda anche ai fideiussori, con conseguente estensione dell'effetto esdebitatorio ai sig.ri Antonello Achenza e Noemi Melis, operando, nei loro confronti, la "clausola" prevista dall'ultimo inciso del comma 5, art. 79 CCII.

Nel caso di specie, la proposta concordataria prevede espressamente la liberazione dei predetti fideiussori da ogni obbligazione residua derivante dalle garanzie prestate in favore dei creditori inseriti nella Classe F. Tale previsione risulta pienamente legittima e meritevole di accoglimento in quanto: a) il ricorrente ha correttamente adempiuto all'obbligo di formare un'apposita classe per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII (Classe F); b) la clausola di esdebitazione trova adeguata giustificazione causale ed economica nell'apporto di finanza esterna messo a disposizione dagli stessi garanti terzi in favore dei creditori garantiti, assicurando a questi ultimi un soddisfacimento superiore (6,60% per i chirografari garantiti) rispetto all'alternativa liquidatoria e ai creditori chirografari non garantiti (5%); c) la proposta ha conseguito le maggioranze di legge richieste ai sensi dell'art. 79 CCII, rendendo la clausola derogatoria vincolante per tutti i creditori anteriori, inclusi quelli appartenenti alla Classe F.

Deve, pertanto, darsi atto dell'operatività, nei confronti di Antonello Achenza e Noemi Melis, della clausola di esdebitazione prevista dall'ultimo inciso dell'art. 79, comma 5, CCII, con conseguente liberazione dei medesimi da ogni responsabilità fideiussoria inerente ai crediti ricompresi nella Classe F, restando assorbita ogni ulteriore istanza cautelare relativa alle misure protettive già concesse.

Tanto premesso, deve dunque procedersi all'omologazione del concordato minore considerata la sua fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

P.Q.M.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

- Omologa il piano di concordato minore di Matteo Achenza;
- dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;
- dispone che l'O.C.C. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
- dispone che l'O.C.C. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- dispone che l'O.C.C. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
- dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'O.C.C. presenti al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 13 novembre 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2